



Circ.468/2023

Mariano Comense, 15 dicembre 2023

**ISCRIZIONI alla CLASSE PRIMA della SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO
COMUNICAZIONE ai genitori degli alunni di classe terza secondaria 1° grado**

Le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di 2° grado per l'anno scolastico 2024-25 sono disciplinate dalla Nota ministeriale prot.0040055 del 12.12.2023, che si allega alla presente comunicazione

Dal 18 gennaio al 10 gennaio 2024 i genitori degli studenti che attualmente frequentano la terza classe della scuola secondaria di primo grado potranno effettuare l'iscrizione dei propri figli.

Si rammenta, con questa comunicazione, che le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.

Inoltre, dal 31 maggio al 1 luglio 2024 sarà data la possibilità alle famiglie di indicare l'attività alternativa alla religione cattolica, da scegliere tra quelle che la scuola avrà provveduto ad indicare successiva comunicazione. A tal proposito sarà messa a disposizione una specifica sezione sul portale delle iscrizioni.

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola prescelta. Si ricorda che il sistema "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2023/2024. A tal proposito, si suggerisce ai genitori di indicare sempre un istituto alternativo a quello prescelto.

Pertanto, prima dell'acquisizione delle iscrizioni, nell'ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola ha definito dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto che sarà a breve resa pubblica con affissione all'albo e con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica.

Si riportano qui di seguito alcune informazioni ritenute prioritarie per le famiglie impegnate nell'iscrizione dei propri figli.

Modalità

All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.

Nell'atrio dell'Istituto "J. Monnet" saranno disponibili n.2 postazioni per i genitori.

Esclusioni dal sistema di iscrizione on line

Sono escluse dalla modalità telematica, nella piattaforma Unica, le iscrizioni relative alle classi terze degli indirizzi tecnici. Le iscrizioni alle classi terze articolate avverrà attraverso diversa procedura, che verrà comunicata



successivamente.

Gli alunni in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria, saranno iscritti direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti in collaborazione con le scuole.

Adempimenti dei genitori

I genitori, per effettuare l'iscrizione *on line*:

- individuano la scuola d'interesse, anche attraverso "Scuola in Chiaro";
- accedono alla Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it>), punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. All'interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni *on line*, con tutte le informazioni utili per la procedura ("Iscrizioni"). Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nelle proprie scelte. L'accesso avviene utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni *on line*. Le domande di iscrizione *on line* devono essere compilate in ogni parte e presentate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024;
- tra il **31 maggio** e il **1° luglio 2024**, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste dalla norma.

Modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione

L'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Responsabilità condivisa

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base, necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o l'affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
- le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all'orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
- l'Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo



studio da parte di ciascun alunno e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado

I genitori possono effettuare l'iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente al D.P.R. n.89/2010 e n.88/2010, nonché degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017, riportati nella Nota ministeriale citata.

In caso di un numero di richieste di iscrizione agli indirizzi di studio superiori all'accogliibilità, trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto.

A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il "consiglio orientativo" espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione, utile anche ai fini dell'attribuzione di un punteggio per la graduatoria di priorità in caso di richieste in eccedenza.

Specifica circolare informerà dei criteri di priorità deliberati dal consiglio di Istituto.

Procedure di iscrizione

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado statale viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto).

Si ricorda ai genitori che effettuano l'iscrizione, di compilare puntualmente la sezione riservata all'altro genitore (se presente), con particolare attenzione ai riferimenti di contatto, telefono e indirizzo di posta elettronica, onde evitare problemi nella fase successiva di conferma dell'accettazione della richiesta, e poi di conferma dell'iscrizione nel periodo giugno/luglio.

Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa; la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione.

Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilità

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità *on line* sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell' art. II del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.



Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2024/2025, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità *on line*, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall' articolo 11 c.13 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Alunni con cittadinanza non italiana

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D .P.R. 394/1999.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla c. m. 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", e in particolare, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione *on line*.

Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli interessati al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione *on line* ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate *on line*, del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla circolare ministeriale.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità



genitoriale dal 31 maggio al 1° luglio 2024 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Si rende noto che l'Istituto d'Istruzione Superiore "Jean Monnet" pubblica sul proprio Sito i codici meccanografici, come segue:

Codice **COIS00200B** = codice dell'istituto

Codice **COTD00201N** = Indirizzi di studio: **Amministrazione Finanza Marketing – Turismo**
Liceo Linguistico – Chimica Materiali e Biotecnologie.

Codice **COTF00201X** = Indirizzi di studio: **Meccanica Meccatronica ed Energia –**
Liceo Scientifico Scienze Applicate – Informatica e Telecomunicazioni

Riferimenti normativi

Il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 *ter* e 337 *quater* del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 316 co. 1 c.c.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter co. 3 c.c.

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.



Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di *dichiarazioni sostitutive di certificazione*, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Il Dirigente scolastico

Prof. Angelo Filippo Di Gregorio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*